

Di lui scrive il De Lellis:

D. Pietro, terzo di questo nome, e figliuol primogenito di Gio. Antonio e della medesima sua seconda moglie [*Vittoria de Cordes*], vive al presente Dottor di legge, e Cavalier dell’Habito di S. Giacomo, adorno di molte virtù, e scienze, e particolarmente della legale, per lo che dopo di molte di molte altre cariche, esercitò per molti anni la piazza di Giudice della Gran Corte della Vicaria criminale, è stato anch’egli due volte casato, primieramente con D. Antonia d’Azzia, de’ Marchesi della Terza, figliuola di D. Francesco, e di Donna Cornelia Pappacoda, e sorella del Maestro di Campo, e Marchese D. Carlo d’Azzia, che fu anche del Consiglio Collaterale del nostro Regno, dal qual matrimonio nacquero a D. Pietro due figlioli, che morirono in età infantile. Si casò D. Pietro la seconda volta con D. Anna de Quiñones, figliuola di D. Alvaro della Città di Lione in Ispagna, Cavalier dell’Habito di S. Giacomo, e Comendator d’Aghilarego, Tenente Generale della Cavalleria de gli ordini militari di Spagna, del Consiglio di Sua Maestà Supremo di Guerra, del Consiglio Collaterale del Regno di Napoli, e Governatore e Castellano di Cremona, e sua provincia, non discorrendo altro della suprema nobiltà, che ritiene nella Spagna la famiglia de Quiñones, essendo per sé stessa a tutti nota, e potendosi più distintamente conoscere da gli Scrittori, & Historici Spagnuoli, de’ quali par che non vi sia, chi non ne facci honoratissima mentione.

Una curiosità: gli fu dedicato un libretto in versi napoletani¹ di cui riporto la strofa iniziale; lo strano è che l’autore lo dedica a Pietro Minutillo e Azzia, ma Azzia è il cognome della sua nobilissima prima moglie.

Conta lo poeta napoletano in Paesana musa, per servirese dello suio, e no gire’n presto autro, lo caso, che senza ova hà fatto allo munno n’enchiertura de spavento, succeduto alla fauda della Montagna de Somma poco nanze della mezza notte dello iurno che è capo della semana 15. dello mese ch’è la coda dell’anno 1631.

Signore Pietro mio so miezo muorto
 Pe le cose successe à sta Cetate
 Ne senterrai le storie stampate,
 Che correranno Dall’ocaso all’Huorto,
 Ce vò no piezzo pigliare confuorto,
 Si be so le paure ormai cessate,
 Ca se so biste montagne abrusciate,
 E lo mare fluire da lo puorto.
 Haggio visto di cennero montagne
 Pè l’aria negra come caviale,
 Che atterrava le case, e le campagne.

A questo punto mi sembra opportuno porre una domanda alla quale oggi non è facile rispondere con esattezza: dove era la casa della famiglia Minutillo a Napoli? Al riguardo ho un primo indizio da cui partire, che mi è stato fornito da un’opera dovuta ad un avvocato napoletano, Francesco

¹ - GIACOMO FENICE, *Lo struppio della montagna de Somma in rima napolitana Con certi scherzi del Sig Iacovo Fenice. ... a Pietro Minutillo e Azzia ...* In Napoli, per Secondino Rancagliolo stampatore ad istanza di Gio. Orlandi alla Pietà, 1632. Ripreso da: ELISA CASTORINA, “*Vesuvi ardenti*”: la ricezione poetica dell’eruzione del 1631 nella letteratura barocca, tesi di dottorato, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, pp.112-114, 2008.

Censalio², che discute la causa sollevata da Pietro, riguardo ad una casa venduta con il vincolo di non sopraelevarla in alcun modo. La disputa è importante perché la casa venduta era adiacente alla *Domus magna Magnifici Petri* e questo fatto spiega il vincolo. E non c'è dubbio che lì fosse la casa dei Minutillo perché lo conferma la fede di battesimo di Antonio Minutillo, dove è scritto che D. Pietro Minutillo e D. Anna Quiñones abitano nella Strada delle Mortelle Casa propria. ma vediamo di cosa si tratta:

IN domo in actis deducta ad praesens possessa per Franciscum Pugliesium, olim vendita per Magnificum Iudicem Petrum Minutillum, quondam Andree de Muro, cum pacto, quod dictus Andreas, eiusque haeredes, & successores non possent alius tollere, nec aedificare supra dictam domum plusquam eo tempore reperiebatur, sed possent aedificare, & ampliare domum praedictam a parte iardeni, dummodo non excederent altitudinem, quae tunc reperiebatur, & etiam in casu alienationis aliarum domorum dicti Magnifici Petri sitarum contra domum praedictam, possent aedificare alia appartamenti, & alius tollere, iuxta eorum libitum voluntatis, voluit dictus Franciscus altius tollere solarium superius, & cooperire murum, qui aderat supra solarium antiquum, fuit ad instantiam dicti Magnifici Petri nunciatum dicto Francisco nouu opus, mediante mandato M. C. V. & vsq; hodie non potuit opus praedictum perfici, & dicta domus discoperita reperitur cum maximo interesse dicti Pugliesij, non solum quia domus praedicta patitur pluuias, & iniurias praesentis temporis hyemis, sed etiam quia tota materia praeparata pro aedificio praedicto iam omnino periit, praetenditq; dictus Magnus Petrus eius duram, rigorosamq; intentionem fundare ex dicto pacto, & ex seruitutibus, quae ex eo inducuntur ad beneficium domus magna ipsius Magnifici Petri, & tandem quia non potest innouare, nec aedificare mutando formam antiquam dictae domus.

Nella casa portata agli atti, al presente posseduta da Francesco Pugliese, già da tempo venduta allo scomparso Andrea de Muro dal Magnifico Giudice Pietro Minutillo, con il patto che detto Andrea e i suoi eredi e successori non potessero farla più alta né costruire sopra detta casa più di quanto si trovava in quel tempo, ma che potevano costruire e ingrandire la predetta casa dalla parte del giardino, purché non superasse l'altezza nella quale si trovava a quell'epoca, e anche [che] in caso di vendita di altre case del predetto magnifico Pietro [Minutillo] poste di fronte alla predetta casa possano edificare altri appartamenti, e costruire più alto, conforme l'arbitrio delle loro volontà, il detto Francesco [Pugliese] volle costruire più alto il terrazzo superiore e coprire il muro che c'era sopra l'antica terrazza, al detto Francesco fu protestata la nuova costruzione a richiesta del detto Magnifico Pietro mediante mandato della Gran Curia della Vicaria e fino ad oggi non ha potuto condurre a termine la predetta costruzione, e la predetta casa si trova scoperta con grandissimo coinvolgimento del detto Pugliese, non solo perché la casa predetta è esposta alla pioggia e ai danni della presente stagione invernale, ma anche perché è andato completamente perduto tutto il materiale preparato per la predetta costruzione, e pretende il detto Magnifico Pietro costituire una dura e rigorosa imputazione contro di lui a causa di detto patto e delle servitù, che per ciò sono prodotte a beneficio della grande casa dello stesso Magnifico Pietro, e infine perché non possa rinnovare, né costruire cambiando l'aspetto antico di detta casa.

Il Pugliese aveva trasformato la terrazza che copriva la casa, alzando il pavimento fino al parapetto, in modo da aumentare l'altezza delle stanze sottostanti, ma Pietro aveva ritenuto che questo intervento contravenisse ai patti del contratto che imponevano di non innalzare la casa. Le argomentazioni dell'avvocato Censalio, che è a favore del Pugliese, occupano ben undici colonne di un libro *in-folio* e non mi sembra il caso di dilungarmi in proposito. Ripropongo solo un passo curioso, che tra l'altro rivela che la *domus magna* del Minutillo e la casa venduta si affacciano su una piazza, e sappiamo dal passo precedente che le due case hanno dietro un giardino.

² - FRANCISCI CENSALI V.I.D Advocati Neapolitani Observationes Singularis ad Tractatum de Fideicommissis MARCI ANTONII PEREGRINI ..., Napoli 1645.

Eò magis, quia dum elevatur altracus, & remanebit sine parapetto, erit impracticabilis, quia nec mulieres ad illum ascendent, nam omnium oculis, non solum habitatoribus in domo dicti Magnifici Petri, sed etiam transeuntibus per plateam patebunt à plantis pedum, usq; ad capita, & filii parvuli dicti Francisci se precipitabunt ex dicto altraco, & sic nullus erit usus dicti altraci, per quem non usum tolletur servitus aspectus, qui habetur ad fenestras, & cameras dicti Magnifici Petri, cum secundum statum antiqui altraci intima domus dicti Petri videbantur, & sic fit melior conditio dicti Magnifici Petri, non deterior, & proinde non potest nunciare novum opus, expressè determinat *tex. l. si forte, §. fin. ff. si serv. vindic.*

Tanto più, perché fino a tanto che il lastricato è alzato e rimane senza parapetto, è impraticabile, perché né le donne vi salirebbero, perché sarebbero esposte agli occhi di tutti dalla pianta dei piedi fino alla testa, non solo a chi abita la casa del Magnifico Pietro, ma anche a quelli che passano per la piazza, e i figli piccoli del detto Francesco precipiterebbero da detto lastrico, e così sarebbe nulla l'utilità di detto lastrico, per la cui non utilizzazione è eliminata la servitù di vista, che si avrebbe verso le finestre e le camere del detto Magnifico Pietro, mentre a secondo della posizione dell'antico lastrico si vedevano gli interni della casa del detto Pietro e così la condizione del detto Magnifico Pietro diventa migliore, non peggiore, e quindi non può denunciare la nuova costruzione ...

Dal testo risulta chiaro che prima dei lavori la casa era coperta da una terrazza con parapetto a cui si poteva accedere e da cui si poteva guardare nella casa del Minutillo. Gli argomenti dell'avvocato Censalio furono accolti dalla Gran Curia della Vicaria che decise di annullare la sospensione dei lavori, Ma il Minutillo ricorse al Sacro Regio Consiglio e non so come poi è andata davvero a finire. La conclusione dell'avvocato fu questa:

**Vndè ex prædictis, & alijs ex more supple-
dis per Dominos Iudicantes, providen-
dum erit, quòd liceat dicto Francisco
perficere opus prædictum, qui satis ma-
iora damna, & incommoda passus est
eorum, quæ fingit Pars aduersa, prout
speratur ex iustitia, & humanitate Do-
minorum Iudicantium.**

*Et secundum prædicta fuit in M. C. V.
solemnitèr decisum; pendet tamen
reclamatio; commissà causa in Sacro
Consilio.*

Onde, dalle cose dette prime e da altre che secondo l'uso saranno aggiunte dai Signori Giudici, si deve procurare che sia permesso di condurre a termine la predetta costruzione al detto Francesco che ha sopportato abbastanza maggiori danni e incomodi di quelli che rappresenta la parte avversa, come si spera dalla giustizia e umanità dei Signori Giudici.

E dalla Gran Corte della Vicaria fu deciso secondo quanto detto; tuttavia pende il ricorso, essendo stata rimessa la causa al Sacro Consiglio.

Ho raccolto alcune notizie dell'attività di Pietro come magistrato, che ricordo con l'intenzione di dare una maggiore consistenza al personaggio. Il primo episodio lo vede alle prese con un contenzioso sorto in occasione delle elezioni di alcune cariche amministrative della città di Crotona, che riassumo rimandando gli interessati alla fonte che è accessibile in internet³.

Pietro Minutillo era uditore quando il 15 agosto 1621 fu chiamato dalla *Universitas*⁴ di Cotrone per insediare la nuova amministrazione, con la nomina a sindaco dei nobili (*pro syndico nobilium*) di

³ - GIOVANNI BATTISTA TORO, *Aurei Compendii Decisionum Regalium Supremorum Tribunalium Fidelissimi Regni Neapolitani ...*, Napoli 1628, pp. 175-177.

⁴ - L'ordinamento delle varie *universitates* aveva alla base un'assemblea formata dai capi famiglia più nobili o più degni che ogni anno eleggeva un Consiglio, composto da un numero di membri che variava a seconda della popolazione. Fra i membri del Consiglio si nominavano i Syndici (*syndicus* = sindaco) o *eletti*, fra cui un *erario licteratus* (un rappresentante che doveva saper leggere e scrivere). Numerose erano poi le altre cariche e le diverse magistrature cittadine: per la determinazione di pesi e misure, per l'amministrazione della giustizia, per la sicurezza dei cittadini, per la manutenzione delle strade, delle mura e delle porte. L'amministrazione di

Fabio Pipino e a magistrato giurato (*pro magistro Iurato*) di Prospero Lopes, avendo essi ricevuto il maggior numero di voci [*vocum* = suffragi ?], ai quali – prestato il giuramento – diede immissione nelle cariche. Si era formato, però, un partito contrario che chiedeva di annullare l'elezione di Fabio Pipino, sostenendo che non poteva essere creato sindaco quell'anno, perché l'anno precedente lo era stato suo padre e Fabio, suo erede, non aveva fatto ancora il resoconto dell'amministrazione paterna. La storia è complessa, con l'opposizione locale che ottiene dal reggente della Real Cancelleria, Fulvio di Costanzo, Marchese di Corleto, l'annullamento dell'elezione con l'ordine all'uditore Composta di indire nuove elezioni, per cui furono eletti Giuseppe Veza come Sindaco e Orazio Lucifero come magistrato Giurato. Fabio Pipino a sua volta ricorse con un memoriale al Consiglio Collaterale e ottenne dalla Regia Curia un provvedimento di reintegra nel suo ufficio, cosa che avvenne il 14 dicembre 1621, sempre per cura dell'uditore Pietro Minutillo, che gli consegnò le chiavi e il sigillo della città. Ci furono vari ricorsi che è troppo lungo esporre. La conclusione fu che il 7 marzo 1622 il Luogotenente Generale ordinò nuove elezioni alle quali non dovevano partecipare cittadini delle famiglie Montalcina e Pipina, nominando Commissario il Fiscale della Provincia di Calabria Citra, Alessandro Rovito. Il documento fu sottoscritto dai tre Reggenti di Costanzo, Valenzuela e Ursino⁵.

Ho trovato solamente un episodio in cui Pietro agisce come giudice criminale e ne riproduco un frammenti estratto da un volume dell'epoca⁶, in cui è sollevato un quesito, che porta a una novità procedurale:

<p>Defensiones reis inquisitis de eodem delicto æqualiter an erint concedendæ intus carceres, vel extrà carceres, vtpotà si vnus ipsorum fuerit captus, & carceratus, alter verò se spontè præsentauerit, quamuis in hoc arbitrium Iudicis debeat esse regulatum, attenta qualitate delictorum, & personarum, si intrà carceres, vel extrà carceres inquisiti debent audiri in eorum defensionibus, quæ de iure reis dari debent, follet. in eius praxi, rub. & facta litis contest. n. 1. Guaz. in tract. ad defen. reorum, defen. 24. cap. 5. Ciazius discept. forens. crim. in discept. 3. adhuc tamen omnibus reis inquisitis pro eodem delicto æqualiter erunt concedendæ intus carceres, vel extrà carceres, capropter curi in causa Ambrosij & Lisi de Meo inquisitorū de homicidio in personam Iosephi Ventura, & fuissent per M. C. V. date defensiones intus carceres ad relationem D. Iudicis Minucilli equitis S. Jacobi meritissimi, fuit ex parte vnus ipsorum, qui se spontè præsentauerat appellatum ad S. C. & obrentum in eo verbum fieri, quoniam non æqualiter terminus defensorius erat concedendus intus carceres, ex eo, quia respectu sui erat signum innocentiz, dum se præsentauerat spontè in M. C.</p>	<p>Se ai rei inquisiti per lo stesso delitto non si debbano concedere uguali procedimenti giudiziari dentro il carcere o fuori dal carcere, per esempio se uno di loro fosse preso e carcerato, mentre l'altro si fosse presentato spontaneamente, se anche in ciò debba essere regolato l'arbitrio del giudice, col badare alla qualità dei delitti e delle persone, se gli inquisiti nei loro procedimenti giudiziari debbano essere interrogati dentro il carcere o fuori dal carcere [...] fino ad ora nondimeno a tutti i rei inquisiti per lo stesso delitto si dovevano concedere in ugual misura dentro il carcere o fuori dal carcere, per questo nella causa di Ambrosio e Lino (?) de Meo inquisiti di omicidio nella persona di Giuseppe Ventura essendo stata assegnata la detenzione in carcere dalla Gran Corte della Vicaria in seguito alla relazione del Giudice Minutillo, meritissimo cavaliere di S. Giacomo, da parte di uno di loro, che si era presentato spontaneamente, fu fatto appello al Sacro Consiglio e ottenuto che si pronunciasse, poiché non si doveva concedere in ugual misura il termine a difesa in carcere, per il fatto che a suo riguardo era un indizio di innocenza, purché si fosse presentato spontaneamente alla Gran Corte.</p>
---	--

una università era affidata a pubblici ufficiali scelti fra gli abitanti, ad esclusione di chierici e nobili. In carica per un anno, essi erano competenti o per la parte finanziaria o per quella giudiziaria [Wikipedia].

⁵ - Nel 1621 era presidente della Regia Cancelleria del Consiglio Collaterale e del Supremo consiglio d'Italia Baldassarre de Zunica, e i reggenti erano Fulvio di Costanzo, Giovan Battista Valenzuela e Carlo Tapia; nel 1622 era presidente Michele de Azevedo < Zuniga, conte di Monterey e i reggenti erano Fulvio di Costanzo, Pietro Giordano Ursino e Giovan Battista Valenzuela..

⁶ - GIOVANNI BATTISTA TORO, *Supplementum Aurei Compedii Decisionum Regalium supremorum tribunalium Fideliss. Regni Neap.*, ... Napoli 1646, pp. 153-154.

Il caso è discusso ampiamente dall'autore nel testo citato in nota, che presenta una quantità di pareri di noti giuristi di quel tempo, tuttavia, alla fine, trovo che fu data ragione al modo di procedere di Pietro Minutillo:

<p>Demum facta iterum relatione per eundem Dominum Iudicem Minutillo ipsius M. C. V. die 8. Octobris loco reclamationis in eo Sac. Cons. fait mandatum, ut defensiones iatus carceres ambobus darentur, penes Secretarium in Banca Ioelis ;</p>	<p>Finalmente, di dopo una seconda relazione fatta dallo stesso Signor Giudice Minutillo, la stessa Gran Corte della Vicaria il giorno 8 di ottobre per mezzo di un ricorso al Sacro Consiglio fu ordinato che fosse data detenzione in carcere ad entrambi, presso il Segretario in Banca Ioelis.</p>
---	--

Non è indicato l'anno in cui è avvenuto questo episodio ma sappiamo che Pietro è stato giudice della Gran corte della Vicaria⁷ (inizialmente come *supranumerarius in criminalibus*) dal 23 marzo 1643 fino al 5 giugno 1645.

Pietro probabilmente è stato sepolto nella cappella Minutillo che è nell'antichissima chiesa di S. Maria Maggiore alla Pietrasanta, di cui scrive anche Cesare d'Engenio Caracciolo⁸:

Nella Cappella della famiglia Minutilla, è l'antichissima, e devotissima figura di N. Signora sotto nome di S. Maria dellaStella, la qual per gli miracoli, e gratie, che N. Sig. Iddio a sua intercessione concede, è tenuta in somma venerazione. E nella sepoltura si legge.

Petrus Minutillus, & Isabella Galeota coniuges fatalium numinum memores, hoc monumentum pro se, suisque Posuerunt.

La chiesa aveva conservato la sua struttura di basilica paleocristiana fino al 1653, quando per opera di Cosimo Fanzago ebbero inizio i lavori che portarono alla sua trasformazione in chiesa di stile barocco. I lavori, che terminarono nel 1678, non devono aver coinvolto la cappella, o devono averne alterato solo l'aspetto, perché Alvaro Minutillo nel suo testamento chiede che il suo cadavere sia seppellito proprio nella sua cappella alla Pietra Santa, a lato sinistro dell'altare, e la data del testamento è l'11 dicembre 1697.

⁷ - NICOLA TOPIA, *De origine Tribunalium Urbis Neapolis* pars tertia, Napoli 1666, p. 66 e p.68.

⁸ - CESARE D'ENGENIO CARACCILOLO, *Napoli Sacra*, Napoli 1623..., p. 65.